



**CLUB ALPINO ITALIANO**  
Sede Centrale



C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO  
N.0001477 - 26.04.2021  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

Via E. Petrella 19 - 20124 Milano  
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201  
[www.cai.it](http://www.cai.it)

Milano, 26 aprile 2021

Al Consiglio direttivo della  
Sezione CAI di Torino

Ai Revisori dei Conti della  
Sezione di Torino

Al Consiglio direttivo del  
GR Piemonte

La vicenda su cui è richiesto parere è descritta in termini molto chiari nella lettera - quesito della sezione di Torino.

Dal 31 marzo 2021 al 5 aprile 2021 sono intervenute le dimissioni di dodici componenti su diciannove del Consiglio Direttivo di tale Sezione. Questi chiede al Direttivo del CDR Piemonte di voler presentare al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano richiesta di parere ai sensi dell'art. 40 Statuto Generale e art.82 del Regolamento Generale, sul quesito così riprodotto:

Si esprima il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo se debba essere considerato interamente decaduto il Direttivo Sezionale qualora un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti, ma non tutti, siano dimissionari, a sensi dell'art. 74 6 comma del Regolamento Generale del CAI; o se debba invece essere convocata la Assemblea sezionale dei Soci per la elezione dei soli componenti mancanti, alla luce del disposto dell'art 20 dello Statuto Sezionale Tipo approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007. Lo Statuto Sezionale si riterrebbe avere valenza predominante, essendo redatto su quanto deliberato dal Supremo organo dispositivo del CAI in materia.

In sostanza, il quesito presuppone ed afferma che tra la norma del regolamento generale del CAI e la norma dello statuto sezionale vi sia contrasto, e che solo l'organo centrale di controllo, e quindi questo Comitato centrale, possa definire con competenza di ruolo quale sia la norma da applicare al caso concreto, così come esso è stato descritto prima.

Il confronto tra le due norme è agevole: lo Statuto sezionale sceglie una soluzione per così dire conservativa, che quindi presuppone la permanenza di un CD nelle proprie funzioni, anche se non più rappresentativo del corpo sociale per il rilevante numero delle dimissioni intervenute. E prevede (art. 20, comma 4), che sia convocata una nuova Assemblea per la elezione dei soli consiglieri mancanti "*qualora vengano a mancare la metà dei componenti originali .... entro il*

*termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo".*

A sua volta, invece, l'art. 74 del RG prevede che *La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive".* In altre parole, il RG assimila nei suoi effetti le dimissioni della maggioranza dell'organo collegiale alle dimissioni dell'intero organo. Mentre lo statuto della sezione prevede la ipotesi di un completamento dell'organo collegiale con modalità diverse dal ricorso al primo dei nuovi eletti, e cioè con elezioni parziali, quando le dimissioni sono state presentate dalla metà dei componenti. e l'organo è ancora nelle sue funzioni.

Su queste indiscutibili premesse, va allora precisato che qui non è in questione la gerarchia tra fonti, e cioè se prevalga lo statuto sezionale o il regolamento generale. Perché tra le due norme non vi è alcun contrasto. E non vi è ragione di provvedere a rispondere alla domanda sulla prevalenza in astratto o in concreto tra disciplina del regolamento generale e norme dello statuto di sezione; che comunque trova disciplina dello art. 37 dello Statuto del CAI. E quindi la soluzione sarà diversa da quella richiesta: non risponderà al quesito sulla prevalenza tra ordinamento centrale e ordinamento della sezione, ma si limiterà a precisare quale delle due discipline si applichi al caso concreto.

La ragione di tale premessa è che le due ipotesi previste e disciplinate nei diversi art. 20 e art. 74 sono radicalmente diverse tra loro, e quindi non può esservi conflitto, non solo in concreto ma neppure in via astratta.

Se le vacanze nel CD sono fino alla metà dei suoi componenti, e quindi ne è seriamente messa in crisi la rappresentatività del corpo sociale ma non la possibilità di astratto funzionamento, allora si provvede alla integrazione del CD, e il rinnovamento sarà limitato ai consiglieri mancanti, e vi è continuità di gestione dello stesso CD; che quindi avrà la durata che avrebbe avuto in caso di normale protrazione del suo funzionamento. Si tratta della applicazione di un principio generale: la integrazione della composizione di un organo collegiale è ammissibile ed anzi necessaria se quest'organo è esistente e astrattamente potrebbe funzionare anche nella sua composizione ridotta.

Se invece le vacanze superano la metà, e quindi la maggioranza dei componenti, è l'intero CD che non ha più legittimazione; o meglio, perde la possibilità di potersi riunire utilmente, per assenza di numero legale. E quindi l'organo collegiale deve essere rinnovato nella sua

interezza, perché un organo collegiale che non è in grado di riunirsi è da assimilare ad un organo che si è dimesso della sua interezza, per la impossibilità del funzionamento di entrambi. E la durata del nuovo consiglio decorre dal momento delle nuove elezioni. Ecco perché in questo caso vi è assimilazione della perdita della maggioranza dei componenti con le dimissioni dell'intero organo collegiale.

Nel caso della sezione di Torino, le dimissioni di dodici consiglieri su diciannove hanno determinato la seconda situazione; e quindi si applica la norma che prevede e disciplina tale situazione, quella dettata dallo art. 74 del RG. Pertanto, la nuova Assemblea, che dovrà essere tempestivamente indetta attesa la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, dovrà procedere ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e non a reintegrare i soli dimissionari.

Il Coordinatore del  
Comitato Centrale di indirizzo e di controllo  
(f.to Alessandro Ferrero Varsino)